INCARICO MEDICO COMPETENTE

CAPITOLATO TECNICO

GENERALITÀ

La Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A., società a capitale pubblico che opera nei servizi di:

- Igiene Urbana raccolta – raccolta rifiuti con modalità porta a porta, meccanizzata e semimeccanizzata, pulizia dei mercati settimanali, servizio di trasferenza rifiuti, raccolta rifiuti ingombranti, pulizia delle caditoie, lavaggio delle fontane e dei beverini, lavaggio dei sottopassi, strade e portici, disaffissione manifesti, raccolta di siringhe abbandonate, ecocentro, trasporto rifiuti presso impianti di destino, centro di trasferenza con messa in riserva R13;
- Igiene urbana spazzamento – manuale, meccanico con spazzatrice stradale;
- Verde pubblico – taglio erba, potatura siepi ed arbusti, spollonatura, concimazione, sarchiatura, pulizia delle aree verdi etc.;
- Segnaletica stradale – realizzazione, posa in opera di segnaletica orizzontale e verticale, manutenzione degli impianti semaforici;
- Servizi cimiteriali – attività professionali di sepolture, inumazioni, esumazioni ed estumulazioni, gestione concessioni, gestione lumi votivi;
- Verifica degli impianti termici ai sensi del DPR 412/93;
- Servizio di riscossione TARI.

intende affidare il servizio di Medico Competente e di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., per il periodo 2027-2029, secondo le condizioni del presente Capitolato e degli atti di affidamento.

ART. 1 – DEFINIZIONI

a) Medico Competente (di seguito "MC"): medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38 del D.Lgs. 81/2008, nominato dal Datore di Lavoro per

effettuare la sorveglianza sanitaria e svolgere gli ulteriori compiti previsti dal medesimo decreto, operando con autonomia professionale nell'esercizio delle proprie funzioni.

b) Società / Stazione Appaltante: TE.AM. Teramo Ambiente S.p.A.

c) DEC/RUP: i soggetti individuati dalla Stazione Appaltante secondo la disciplina applicabile al contratto, ai quali compete la gestione degli aspetti amministrativi e di esecuzione, ferme restando l'autonomia professionale e le responsabilità sanitarie proprie del MC.

Nell'esecuzione del servizio il MC farà riferimento, per gli aspetti organizzativi e contrattuali, al referente designato dalla Stazione Appaltante, senza che ciò possa comportare ingerenza nelle valutazioni cliniche e nei trattamenti di dati sanitari riservati.

ART. 2 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento delle attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori della Società, o ad essi equiparati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 81/2008, nonché l'incarico di Medico Competente e lo svolgimento di tutti i compiti previsti dalla normativa vigente.

Il servizio comprende la collaborazione del MC alla valutazione dei rischi, per quanto di competenza, inclusi i profili connessi allo stress lavoro-correlato, nonché la definizione e l'aggiornamento del protocollo sanitario in funzione dei rischi specifici individuati nel DVR.

Sono compresi nell'appalto gli esami clinici e biologici espressamente indicati nel protocollo sanitario

Gli accertamenti ulteriori o specialistici non ricompresi nel prezzo contrattuale saranno autorizzati e remunerati secondo quanto previsto negli atti di affidamento.

ART. 3 – DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'affidamento riguarda il servizio di MC e la sorveglianza sanitaria per lo svolgimento delle attività previste dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., con particolare riferimento agli artt. 25, 38, 39, 40, 41 e 42, nonché agli ulteriori obblighi applicabili ratione temporis.

Tra le prestazioni richieste sono comprese inoltre:

- effettuazione di incontri presso la sede della Stazione Appaltante in occasione degli audit per il mantenimento delle certificazioni di sistema (stima: n. 2 incontri/anno);

- programmazione e gestione degli accertamenti diagnostici, clinici e biologici necessari alla formulazione dei giudizi di idoneità, acquisizione dei relativi referti e consegna al lavoratore della documentazione sanitaria di propria spettanza, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali;
- gestione del protocollo sanitario, delle cartelle sanitarie e di rischio, dei giudizi di idoneità e della documentazione sanitaria, con modalità idonee a garantirne riservatezza, integrità e disponibilità;
- collaborazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione/attuazione delle misure di tutela per gli aspetti di competenza sanitaria;
- effettuazione dei sopralluoghi negli ambienti di lavoro con periodicità prevista dalla normativa o definita in relazione alla valutazione dei rischi;
- partecipazione alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/2008 e comunicazione dei risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria nei limiti previsti dalla legge;
- adempimenti informativi e comunicativi previsti dall'art. 40 del D.Lgs. 81/2008 e dall'Allegato 3B, nei termini e secondo le modalità vigenti.

Ai fini della determinazione del fabbisogno del servizio, il numero dei lavoratori interessati dalla sorveglianza sanitaria e degli addetti al primo soccorso è indicato nella visura camerale allegata sulla base dei dati aziendali aggiornati alla data di pubblicazione.

La Stazione Appaltante rende disponibili i dati quantitativi e storici utili a descrivere il fabbisogno presunto del servizio, quali il numero dei lavoratori interessati, le prestazioni sanitarie storicamente effettuate e i relativi volumi. Tali dati hanno carattere conoscitivo e organizzativo e non vincolano il Medico Competente nella definizione del proprio Protocollo di Sorveglianza Sanitaria.

ART. 4 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

Il MC affidatario dovrà svolgere il servizio nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., della disciplina in materia di protezione dei dati personali e di ogni altra disposizione applicabile durante il periodo contrattuale.

Nello svolgimento del servizio il Medico Competente opera nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 e della normativa vigente e si coordina, per gli aspetti organizzativi e gestionali, con le procedure del Sistema di Gestione Integrato della Stazione Appaltante, ivi compresa la procedura PSI-MCSS "Medico Competente e Sorveglianza Sanitaria", nella revisione vigente ratione temporis, per quanto compatibile con il presente Capitolato e ferma restando l'autonomia e la responsabilità professionale del Medico Competente.

La procedura PSI-MCSS disciplina le modalità operative interne e il coordinamento tra le funzioni aziendali coinvolte nella sorveglianza sanitaria. Essa non può introdurre, modificare o ampliare gli obblighi contrattuali ed economici dell'affidatario rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato e dagli atti della procedura di affidamento.

In caso di contrasto tra la procedura PSI-MCSS e il presente Capitolato, relativamente agli obblighi contrattuali dell'affidatario prevalgono le disposizioni del Capitolato, fermo restando il rispetto delle disposizioni inderogabili di legge e l'autonomia professionale del Medico Competente.

La Stazione Appaltante assicura, tramite le funzioni aziendali competenti, l'aggiornamento della procedura PSI-MCSS e delle relative modalità operative, ove necessario, al fine di mantenerne la coerenza con la normativa vigente, con l'organizzazione aziendale e con il presente Capitolato. Le revisioni della procedura che incidano sulle modalità organizzative del servizio sono comunicate al Medico Competente; eventuali variazioni che comportino nuove o maggiori prestazioni contrattuali sono gestite nel rispetto del contratto e della normativa applicabile.

Ai fini della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, il Medico Competente assicura, nell'ambito delle attribuzioni previste dal D.Lgs. 81/2008, la collaborazione con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione; la partecipazione alle riunioni periodiche di cui all'art. 35; l'effettuazione delle visite degli ambienti di lavoro secondo l'art. 25, comma 1, lettera l); e la comunicazione dei risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria nei termini e nelle forme di legge. Restano ferme le disposizioni del presente Capitolato relative al DVR, al protocollo di sorveglianza sanitaria e alla programmazione delle attività.

Le richieste ulteriori rispetto alle giornate programmate saranno gestite secondo i tempi di esecuzione e livelli minimi del servizio indicati negli atti di affidamento. Le richieste urgenti dovranno essere motivate e attivate attraverso i recapiti concordati; restano ferme l'autonomia clinica del MC e la necessità degli accertamenti propedeutici.

Il protocollo di sorveglianza sanitaria è definito e aggiornato dal MC in relazione alla valutazione dei rischi e alla normativa vigente. Le variazioni che producano effetti economici rispetto alle prestazioni contrattualmente comprese sono comunicate preventivamente al DEC/RUP ai soli fini amministrativo-contabili, ferma restando l'autonomia sanitaria del MC.

Il MC dovrà inoltre:

a) Avvalersi, per gli esami clinici e biologici compresi nell'appalto, di strutture/laboratori autorizzati, assicurando ove previsto i prelievi presso la sede operativa di Carapollo anche mediante unità sanitarie mobili. Per i neoassunti, ove gli esami siano eseguiti esternamente, la struttura indicata dovrà rispettare il limite di distanza previsto dagli atti di affidamento.

b) Gestire gli eventuali accertamenti specialistici necessari ai fini del giudizio di idoneità.

c) Provvedere autonomamente alle attrezzature medico-sanitarie necessarie, conformi alla normativa vigente, incluse manutenzione, taratura e verifiche ove applicabili.

d) Provvedere a propria cura e spese al materiale di consumo necessario all'espletamento delle prestazioni comprese nel contratto, nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti.

e) Garantire la continuità del servizio in caso di ferie, malattia o altro impedimento temporaneo, mediante sostituto in possesso dei requisiti di legge e previamente comunicato alla Stazione Appaltante. Il sostituto opera, per le attività sanitarie affidategli, nel rispetto della disciplina vigente e dell'autonomia professionale propria della funzione.

Ai fini della protezione dei dati personali, il MC tratta in autonomia i dati sanitari necessari allo svolgimento della sorveglianza sanitaria. Alla Stazione Appaltante sono comunicati esclusivamente i dati e gli esiti che la normativa consente o impone di conoscere, tra cui il giudizio di idoneità e le eventuali prescrizioni/limitazioni, senza comunicazione di diagnosi, anamnesi o referti clinici.

f) Effettuare gli accertamenti relativi ad alcol e sostanze stupefacenti esclusivamente nei casi, per le mansioni e secondo le procedure consentite dalla normativa vigente e dal protocollo sanitario. Eventuali richieste della Stazione Appaltante non possono sostituire i presupposti e le valutazioni medico-legali richiesti dalla disciplina applicabile.

g) Rilasciare il giudizio di idoneità alla mansione specifica tempestivamente e, per le visite ordinarie prive di necessità di approfondimenti, entro 5 giorni lavorativi dall'effettuazione della visita e dalla disponibilità di tutti gli accertamenti necessari. Qualora siano necessari approfondimenti, il MC ne dà tempestiva evidenza organizzativa, senza comunicare dati sanitari riservati.

h) Erogare, ove ricompresa nell'affidamento, la formazione degli addetti al primo soccorso e i relativi aggiornamenti secondo la normativa vigente, con rilascio degli attestati e disponibilità delle attrezzature didattiche necessarie.

i) Collaborare, nell'ambito delle proprie attribuzioni, alla gestione di eventuali emergenze sanitarie o rischi biologici secondo la normativa vigente, le indicazioni delle autorità competenti e i protocolli aziendali applicabili al momento dell'evento, nel rispetto della protezione dei dati personali.

ART. 5 – DVR E PROTOCOLLO DI SORVEGLIANZA SANITARIA

La Stazione Appaltante mette a disposizione del Medico Competente affidatario, all'avvio dell'incarico e in occasione dei successivi aggiornamenti, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nonché le ulteriori informazioni e la documentazione necessarie allo svolgimento delle funzioni previste dal D.Lgs. 81/2008.

Il Medico Competente collabora con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi e all'eventuale aggiornamento del DVR, per gli aspetti di propria competenza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Sulla base del DVR, dei rischi specifici connessi alle mansioni, dei sopralluoghi negli ambienti di lavoro e degli ulteriori elementi acquisiti nell'esercizio delle proprie funzioni, il Medico Competente affidatario predispone e mantiene aggiornato, sotto la propria autonomia e responsabilità professionale, il Protocollo di Sorveglianza Sanitaria, definendo la tipologia e la periodicità degli accertamenti sanitari necessari nel rispetto della normativa vigente e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.

Il Protocollo di Sorveglianza Sanitaria adottato dal precedente Medico Competente può essere messo a disposizione del professionista incaricato esclusivamente quale documentazione conoscitiva e storica. Esso non assume carattere vincolante né costituisce prescrizione sanitaria per il Medico Competente incaricato, al quale compete la definizione del Protocollo applicabile durante il proprio incarico.

Eventuali modifiche o integrazioni del Protocollo di Sorveglianza Sanitaria che comportino prestazioni ulteriori rispetto a quelle considerate negli atti di affidamento e conseguenti maggiori oneri economici devono essere tempestivamente comunicate e motivate alla Stazione Appaltante.

Resta ferma l'autonomia professionale del Medico Competente e l'obbligo di assicurare gli accertamenti previsti dalla normativa vigente o ritenuti necessari ai fini della sorveglianza sanitaria. L'eventuale riconoscimento di maggiori corrispettivi avviene esclusivamente secondo le condizioni contrattuali e la disciplina vigente in materia di contratti pubblici.

ART. 6 – OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE

Gli obblighi del MC sono quelli previsti dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., in particolare dagli artt. 25, 39, 40 e 41, nonché dalle ulteriori disposizioni applicabili durante la durata del contratto.

Il MC dovrà inoltre assicurare: continuità e tracciabilità organizzativa delle attività; aggiornamento del protocollo sanitario; corretta tenuta delle cartelle sanitarie e di rischio; gestione delle scadenze; tempestiva comunicazione dei giudizi di idoneità; disponibilità dei dati anonimi collettivi necessari agli adempimenti di legge e alla riunione periodica.

Per gli aspetti organizzativi e gestionali, il Medico Competente si coordina con la procedura PSI-MCSS «Medico Competente e Sorveglianza Sanitaria», secondo la disciplina di raccordo prevista dall'art. 4 del presente Capitolato, ferma restando la normativa inderogabile in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

ART. 7 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA STAZIONE APPALTANTE

L'Ufficio paghe della Te.Am. S.p.A. dovrà:

Trasmettere al MC gli elenchi del personale da sottoporre a sorveglianza sanitaria, indicando mansione specifica e informazioni organizzative necessarie;

Comunicare tempestivamente nuove assunzioni, cambi di mansione, cessazioni e ogni altra circostanza che determini l'attivazione degli adempimenti di sorveglianza sanitaria;

Gestire le ipotesi di rientro al lavoro e le eventuali visite previste dall'art. 41 del D.Lgs. 81/2008 secondo la formulazione normativa vigente al momento dell'evento, evitando di cristallizzare nel capitolato soglie temporali suscettibili di modifica legislativa.

Archiviare i giudizi di idoneità con accesso limitato ai soggetti autorizzati e secondo i principi di minimizzazione e riservatezza, senza acquisire o conservare documentazione clinica non destinata al datore di lavoro.

Il Servizio Prevenzione e Protezione fornirà al MC le informazioni necessarie sui rischi, sull'organizzazione del lavoro, sui processi produttivi, sulle misure preventive e protettive, sui dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali e sui provvedimenti degli organi di vigilanza, per quanto di competenza.

ART. 8 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E CUSTODIA DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA

I servizi di sorveglianza sanitaria saranno svolti, di norma, presso la sede operativa della Società in C.da Carapollo snc, Teramo (TE), ove la Stazione Appaltante mette a disposizione un locale infermeria. Le attrezzature diagnostiche e medico-sanitarie necessarie sono fornite dall'affidatario. Le cartelle sanitarie e di rischio sono istituite, aggiornate e custodite sotto la responsabilità del MC con salvaguardia del segreto professionale e mediante misure tecniche e organizzative adeguate. Qualora la custodia fisica avvenga presso locali della Stazione Appaltante, quest'ultima assicura le condizioni materiali di sicurezza senza accesso ai contenuti sanitari.

In caso di cessazione o sostituzione del MC dovrà essere assicurato il passaggio di consegne della documentazione sanitaria al soggetto legittimato, secondo la normativa vigente, garantendo continuità, integrità, riservatezza e tracciabilità.

ART. 9 - TEMPI DI ESECUZIONE E LIVELLI MINIMI DEL SERVIZIO

Al fine di assicurare la continuità, tempestività ed efficacia del servizio di sorveglianza sanitaria, il Medico Competente è tenuto al rispetto dei tempi di esecuzione e dei livelli minimi di servizio stabiliti dal presente Capitolato.

Il Medico Competente garantisce almeno una giornata di presenza ogni quindici giorni presso la sede aziendale, secondo un calendario concordato con la Stazione Appaltante.

Entro 30 giorni dall'avvio del servizio, e successivamente entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Medico Competente predispone la programmazione annuale delle attività di sorveglianza sanitaria. La pianificazione operativa delle visite del mese successivo è trasmessa alla Stazione Appaltante entro il giorno 20 del mese precedente, fatti salvi eventuali interventi non programmabili.

Le visite preventive o connesse a nuove assunzioni, nonché quelle conseguenti a cambio di mansione o precedenti alla ripresa del lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente, sono effettuate, di norma, entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta della Stazione Appaltante, compatibilmente con la disponibilità del lavoratore e con la natura degli accertamenti necessari.

Le visite richieste dal lavoratore, qualora ritenute dal Medico Competente correlate ai rischi professionali o alle condizioni di salute suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, sono effettuate entro 10 giorni lavorativi dalla relativa comunicazione, salvo motivate esigenze di maggiore urgenza.

Qualora per la formulazione del giudizio di idoneità non siano necessari ulteriori accertamenti, il relativo giudizio è espresso e trasmesso agli aventi diritto entro 2 giorni lavorativi dall'effettuazione della visita.

Qualora siano necessari accertamenti clinici, biologici, diagnostici o specialistici integrativi, il Medico Competente ne dispone l'attivazione, di norma, entro 3 giorni lavorativi dalla visita e formula il giudizio di idoneità entro 2 giorni lavorativi dall'acquisizione dell'ultimo referto necessario.

I termini relativi al rilascio del giudizio di idoneità restano sospesi per il periodo necessario all'effettuazione degli accertamenti integrativi, qualora il relativo ritardo non sia imputabile al Medico Competente.

Alle richieste ordinarie formulate dalla Stazione Appaltante il Medico Competente assicura un primo riscontro entro 2 giorni lavorativi. Per le richieste espressamente qualificate e motivate come urgenti, garantisce la presa in carico entro 4 ore lavorative dalla ricezione, fermo restando che la presa in carico non comporta necessariamente la presenza fisica presso la sede aziendale entro il medesimo termine.

In caso di ferie, malattia o altro impedimento temporaneo che possa compromettere la continuità del servizio, il Medico Competente ne dà tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante e

comunque, ove possibile, entro un giorno lavorativo dalla conoscenza dell'impedimento, indicando il nominativo del medico sostituto in possesso dei requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 81/2008.

Il Medico Competente partecipa alle riunioni periodiche, ai sopralluoghi, agli audit e agli ulteriori incontri previsti dal presente Capitolato, secondo la programmazione comunicata dalla Stazione Appaltante con congruo preavviso, fatti salvi gli eventi non programmabili.

Alla cessazione dell'incarico il Medico Competente assicura, entro 15 giorni, il completo passaggio di consegne e della documentazione sanitaria al soggetto legittimato alla relativa ricezione, nel rispetto del D.Lgs. 81/2008, del Regolamento (UE) 2016/679, della normativa nazionale applicabile e del segreto professionale.

Il mancato rispetto dei termini e dei livelli minimi di servizio sopra indicati, quando imputabile al Medico Competente, costituisce inadempimento contrattuale ai fini dell'applicazione delle penali previste dal presente Capitolato. Non costituiscono inadempimento i ritardi derivanti da cause non imputabili al Medico Competente, purché tempestivamente comunicati e adeguatamente documentati.

ART. 10 – PENALI

Le penali si applicano esclusivamente a obblighi contrattuali assistiti da termini o livelli di servizio oggettivamente verificabili. Non costituisce inadempimento il ritardo dovuto alla necessità clinica di ulteriori accertamenti, alla mancata presentazione del lavoratore, a cause non imputabili al MC o ad altre circostanze debitamente documentate.

Fermo quanto previsto dall'art. 126 del D.Lgs. 36/2023 e dagli atti di affidamento, potranno essere contestati, a titolo esemplificativo:

ritardo nella programmazione annuale o nella pianificazione periodica rispetto ai termini contrattualmente definiti;

ritardo imputabile al MC nell'esecuzione delle attività programmate;

ritardo imputabile al MC nel rilascio dei giudizi di idoneità rispetto agli tempi di esecuzione e livelli minimi del servizio previsti dal presente Capitolato;

mancato adempimento degli obblighi informativi e di partecipazione previsti dal D.Lgs. 81/2008, inclusa la riunione periodica di cui all'art. 35;

mancata erogazione, senza giustificato motivo, delle attività formative espressamente programmate e comprese nell'affidamento;

mancata partecipazione, senza giustificato motivo, ad audit, sopralluoghi o incontri espressamente previsti dal contratto e regolarmente convocati.

Per i ritardi, la penale giornaliera è applicata nella misura prevista dagli atti di affidamento e dall'art. 126 del D.Lgs. 36/2023, entro i limiti di legge. La graduazione tiene conto della gravità dell'inadempimento e delle relative conseguenze.

Per le violazioni puntuali eventualmente assoggettate a penale fissa, gli atti di affidamento individuano in modo univoco importo e fattispecie. La medesima condotta non può essere assoggettata contemporaneamente a penale giornaliera e penale fissa, salvo che gli atti di affidamento prevedano espressamente la cumulabilità per inadempimenti autonomi e distinti.

L'applicazione delle penali avverrà previa contestazione scritta dell'inadempimento e assegnazione all'affidatario di un termine di cinque giorni naturali e consecutivi per la presentazione di eventuali controdeduzioni, salvo diverso termine imposto dalla disciplina applicabile.

Le penali saranno trattenute sui corrispettivi maturati o, ove previsto, sulla garanzia definitiva. Resta salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dell'eventuale maggior danno e agli ulteriori rimedi previsti dalla legge e dal contratto.

ART. 11 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il MC, nello svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria, tratta i dati relativi alla salute dei lavoratori in piena autonomia professionale e nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e della disciplina di settore. I flussi informativi tra Stazione Appaltante e MC sono limitati ai dati necessari e consentiti dalla legge.

La Stazione Appaltante non accede alle cartelle sanitarie e di rischio, ai referti, alle diagnosi o all'anamnesi dei lavoratori. Riceve esclusivamente la documentazione e le informazioni che la normativa pone nella sua disponibilità, inclusi i giudizi di idoneità e le eventuali prescrizioni o limitazioni.

Il MC adotta misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati trattati, disciplina gli accessi del proprio personale/collaboratori, assicura modalità sicure di trasmissione e conserva la

documentazione per i periodi previsti dalla normativa. Ogni eventuale piattaforma informatica utilizzata dovrà rispettare i requisiti applicabili in materia di sicurezza e protezione dei dati.

ART. 12 - SUBENTRO E FINE CONTRATTO

Alla cessazione del rapporto, il MC uscente collabora al passaggio di consegne con il nuovo MC o con il soggetto individuato dalla normativa, assicurando la continuità della sorveglianza sanitaria e la consegna della documentazione sanitaria secondo modalità sicure e tracciabili. Entro il termine comunicato, consegna alla Stazione Appaltante la documentazione amministrativa di sua competenza, ferma restando la separazione dalla documentazione sanitaria riservata.